



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

15706/01

Oggetto

[Empty box for subject matter]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
- Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
- Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
- Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

R.G.N. 18589/99

Cron. 33081

Rep. 6833

Ud. 10/07/2001

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in VIA

, presso l'avvocato

, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente**

contro

BANCA , già denominata

SpA, risultante dalla fusione per incorporazione del

BANCO nel

quest'ultimo già conferitario dell'azienda bancaria

, elettivamente domiciliata

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. _____
IL SOLE 24 ORE

per diritti L. _____
il **12 DIC. 2001**
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. _____

per diritti L. _____
il **12 DIC. 2001**
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. _____

per diritti L. _____
il **12 DIC. 2001**
IL CANCELLIERE

2001

1845



in VIA _____, presso l'avvocato _____, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2712/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/08/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2001 dal Consigliere Dott. _____;

udito per il ricorrente, l'Avvocato _____,

_____ , che si riporta alla memoria;

udito per il resistente, l'Avvocato _____, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. _____ che ha concluso per il

rigetto dei primi tre motivi, l'inammissibilità degli altri motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

La _____ ottenne nei confronti della S.p.a. _____ e (in solido) della S.p.a. _____

_____ , un decreto ingiuntivo (n. 1753/91) di pagamento per la somma di lire 160.603.760, oltre interessi e spese, a titolo di " esposizione debitoria sino alla data del 18.05.1990, relativamente al conto corrente n. _____ " .

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio dal Sig. K. ZUCCO per diritti L. 6000 il 13-12-01
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio dal Sig. DR. GIOR. per diritti L. 6000 il 13-12-01
IL CANCELLIERE



All'ingiunzione di pagamento propose la

eccependo in via preliminare la " nullità del dispositivo del decreto ingiuntivo per l'omessa, precisa, determinazione degli interessi.

Nel merito, l'opponente eccepì in compensazione in credito che essa vantava nei confronti della Cassa in forza della cessione, per lire 250.000.000, fattale dalla del maggior credito di quest'ultima verso la Cassa, derivante da una fideiussione che la banca aveva prestato in favore della s.p.a. e concluse " in via riconvenzionale per la condanna della Cassa al pagamento della somma residuante a suo credito dopo l'operata compensazione ".

Il Banc , incorporante la Cassa suddetta, resistette all'opposizione richiedendo la condanna della debitrice ingiunta al pagamento della ulteriore somma di lire 26.940.279, oltre interessi ed accessori, riferentesi allo stesso rapporto di conto corrente e portata da tre ricevute bancarie ammesse allo sconto e rimaste insolute.

Con sentenza del 6.6.1994, il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e pronunciando la condanna dell'opponente al pagamento anche di quella ulteriore somma richiesta dal Banco.

La società opponente propose appello, che la



Corte territoriale rigettò, con sentenza emessa il 20.08.1998.

Osservò la Corte a) che dagli atti del fascicolo di primo grado non si evinceva nessun riferimento ad una riunione del giudizio di che trattavasi con quell'altro, che, secondo la documentazione prodotta dalla società opponente, la banca aveva introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla per la somma di lire 750.000.000, sicché al tribunale non poteva addebitarsi quell'omissione di pronuncia sulla riunione che l'appellante deduceva; b) che l'eccezione di compensazione e la "relativa domanda riconvenzionale per la somma residuante" era stata giustamente disattesa dal tribunale atteso che il credito opposto in compensazione mancava dei requisiti di "certezza, liquidità ed esigibilità" richiesti dall'art. 1243 c.c. , contestati dalla controparte; c) che la dedotta nullità dell'ingiunzione di pagamento, per l'indeterminatezza relativa agli interessi, non sussisteva atteso che gli elementi di determinazione al riguardo erano stati puntualmente indicati nel ricorso, al quale il decreto ingiuntivo rinviava; d) che la clausola relativa al tasso di interesse convenzionale, apposta in calce al contratto di apertura di credito e



non abbisognevole di specifica approvazione secondo la norma dell'art. 1341 c.c., era da ritenersi valida essendo integrata con il rinvio "al testo relativo alle condizioni generali, regolanti il conto corrente e connesso alla predetta apertura di credito" e, poi, risultando, dal rinvio alle "condizioni praticate su piazza dalle aziende di credito" i criteri prevedibili ed oggettivamente rilevabili, tali perché fissati su scala nazionale con accordi di cartello non derogabili dal singolo istituto bancario, che consentivano la quantificazione degli interessi; d) che l'anatocismo, anche oltre i limiti previsti dall'art. 1823 c.c. era da ritenersi legittimo per l'esistenza di un uso normativo.

Avverso tale sentenza, la S.r.l. , in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste la Banca , incorporante il Banco , costituitasi con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in cinque motivi, come segue titolati e svolti.

1° - " violazione e falsa applicazione degli artt. 274 commi I e II, 174 c.p.c. e 79 disp.att. . Nullità



della sentenza ", per ciò che i due giudizi - quello
introdotta da essa con l'opposizione
al decreto ingiuntivo ottenuto dalla e
l'altro, introdotto dalla Banca nei confronti del-
la e nel quale era intervenuta essa

quale cessionaria (parziale) del credito che
del giudizio costituiva oggetto - " avvocati a sé dal
Presidente del tribunale, il quale, con ordinanza del
20.05.1991, ne aveva disposto la trattazione congiun-
ta, avevano proceduto unitamente sino all'udienza di
precisazione delle conclusioni mentre poi erano stati
assegnati a due diversi giudici relatori e decisi da
due diversi collegi " , donde la nullità della sen-
tenza per violazione dell'art. 274 comma II c.p.c. .

2° - violazione e falsa applicazione degli artt.
1243 c.c. e 112 e 36 c.p.c. nonché omessa e contrad-
dittoria motivazione, avendo la Corte confermato
l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione e
della riconvenzionale per l'eccedenza considerando la
sola ipotesi normativa di compensazione legale, in re-
lazione alla quale si richiedeva che le contrapposte
ragioni fossero entrambe liquide ed esigibili, mentre
i suddetti requisiti non si richiedevano per la compen-
sazione giudiziale sulla quale la Corte avrebbe dovuto
pronunciare, in presenza della domanda riconvenzio-



nale.

3° - violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 comma III c.c. e 115 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione per l'omessa valutazione della clausola contrattuale relativa alla misura degli interessi convenzionali, in relazione alla necessaria esistenza (è richiamata la sentenza n. 2103 del 1996 di questa Corte di legittimità) di criteri certi ed obiettivi e prestabiliti, onde il riferimento della Corte alla validità del rinvio " *alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza* " si rivelava erroneo per l'inesistenza di " vincolanti discipline del saggio di interessi fissate su scala nazionale ".

4° - violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1224 c.c. in relazione all'anatocismo trimestrale e agli interessi moratori, essendo non applicabile il primo per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente e comunque illegittimo per l'inesistenza di un uso normativo.

5° - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c. in relazione alla legge 7.3.1996 n. 108 (n G.U. n. 58 del 9.3.1996) e degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'applicabilità della legge suddetta, entrata in vigore il "dopo la



precisazione delle conclusioni, allorché la causa venne rimessa al Collegio" .

Il primo motivo è infondato.

I provvedimenti di riunione e di separazione delle cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità; come non sono sindacabili in sede di legittimità, così non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunione o separazione), alcuna nullità (in tal senso, Cass. n. 4695 del 1999, n. 3800 del 1998, n. 3282 del 1987, n. 3915 del 1982).

Il secondo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse della ricorrente alla formulazione della specifica censura, atteso che per il controcredito opposto in compensazione essa stessa deduce di aver ottenuto la sentenza n. 3648 del 1998 di condanna della Banca al pagamento in suo favore della somma di lire 250.000.000. Deve considerarsi che, una volta che le cause ebbero ad essere separate, l'eventuale accoglimento del motivi in esame e la conseguente cassazione della sentenza sul punto non consentirebbe alla ricorrente di recuperare l'eccezione di compensazione e la riconvenzionale nel giudizio di rinvio.

Il terzo motivo è fondato nella censura di omessa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S.', located in the bottom right corner of the page.



motivazione.

Dalle pronunce di questa Corte n. 11042 del 1997 e n. 4696 e n. 6247 del 1998 si ricava il principio giuridico secondo il quale se pur " il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori a quella legalmente determinata non postula necessariamente che la relativa convenzione negoziale contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla sua concreta individuazione, non risulta tuttavia sufficientemente univoca la clausola che si limita ad un **mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza**, così che la sua eventuale presenza, nel corpo della convenzione negoziale, **non giustifica la pretesa di pagamento di interessi in misura superiore a quella legale**, in quanto, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano, in concreto, interesse riferirsi". In altri termini, secondo gli incisivi rilievi della sentenza n. 6247 del 1998, dinanzi richiamata, il riferimento per relationem più consi-



derarsi sufficiente "soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi non costituiscano un parametro centralizzato e vincolante, onde la clausola deve considerarsi **nulla** allorché sia riscontrabile un difetto di determinazione preventiva e concorde del saggio convenuto".

Nel caso di specie il vizio di motivazione denunciato sussiste essendo fondato l'addebito mosso ai giudici dell'appello di non aver indagato in concreto circa il carattere generale, predeterminato e vincolante degli accordi di cartello, ai quali gli stessi giudici si sono riferiti soltanto in via di principio e non in relazione alla specificità del caso concreto: ciò che è immediatamente rilevabile nella parte della motivazione (pag. 14 della sentenza) ove l'affermazione che il riferimento alle *"condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza"* escludeva la genericità del richiamo, e dunque la nullità della clausola, perché *"tali condizioni vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello certi, di agevole riscontro e non influenzabili dal singolo istituto bancario"* appare in tutta evidenza il frutto di un richiamo generale che non il rilievo giuridicamente concludente di una compiuta disamina della specifica convenzione in-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'L' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.



tervenuta tra le parti del giudizio. A tale disamina provvederà il giudice del rinvio, attenendosi, sul punto di diritto, a quei principi dinanzi richiamati.

Il quarto motivo è fondato in relazione ai principi di diritto secondo i quali:

"la capitalizzazione degli interessi è sicuramente da escludere per il periodo successivo alla chiusura del conto, in quanto gli usi e le consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale si riferiscono agli interessi maturati nel corso del rapporto, che hanno natura compensativa, e sono quindi diversi da quelli, di natura invece moratoria, dovuti sul saldo finale del conto, così che deve ritenersi che la pretesa di capitalizzazione degli interessi dovuti sul saldo debitore dei fondi chiusi non abbia alcun fondamento normativo" (Cass. n. 3845 del 1999), e "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo bensì un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla *opinio juris et necessitatis*" (Cass. n. 3096 e n. 2374 del 1999).



Per le relative statuizione, implicite nella conferma integrale del decreto ingiuntivo di pagamento, la sentenza va dunque cassata.

Resta conseguentemente assorbito il quinto motivo di ricorso che manifestamente verrebbe in rilievo soltanto ove dovesse restare confermata la validità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale.

Il giudice del rinvio, indicato nel dispositivo, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, per quanto di ragione, e il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbito il quinto. Rigetta il primo ed il secondo motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, in relazione ai motivi accolti ed anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso addì 10 luglio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Celentano

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 DIC. 2001

Oggi, _____

IL CANCELLIERE 12

Maria Di Nuzzo
Di Nuzzo

Il Presidente

Angelo Grieco

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo

Maria Di Nuzzo

1097	870.000
	60000
	310000

AGENZIA PER IL REGISTRO 4 FEB 2002 ROMA 2

6239

